ISTITUZIONE DEL RUOLO IN SOPRANNUMERO DEI MAESTRI DELLE SCUOLE ELEMENTARI STATALI E NORME PER LA COPERTURA DEI POSTI RELATIVI

Art. 4

Durante la permanenza nel ruolo in soprannumero il maestro e' assegnato ad un circolo didattico, a disposizione del direttore il quale utilizzera' la sua opera nei posti di fatto vacanti, compresi quelli di cui sono titolari i maestri comunque distaccati, o per supplire i maestri temporaneamente assenti. Il Ministro per la pubblica istruzione e' autorizzato a disciplinare particolarmente, con propria ordinanza, l'utilizzazione dei maestri soprannumerari, nonche' loro eventuale trasferimento, avendo riguardo alla loro permanenza nella sede, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Versione in vigore dal 5 gennaio 1955, non più in vigore dal 6 giugno 1982 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione del ruolo in soprannumero dei maestri delle scuole elementari statali e norme per la copertura dei posti relativi
Estremi	Legge 27 novembre 1954, n. 1170
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 dicembre 1954

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-del-ruolo-in-soprannumero-dei-maestri-delle-scuole/art-4/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it